

ISTANZA DI RIMBORSO

della tassa di ancoraggio (periodo di attracco 24/07/2021 - 31/12/2021) ai sensi dell'art. 73 quater, c. 1, rubricato "Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106.

Premessa

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» e, in particolare, l'art. 73 quater, c. 1, rubricato "Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera" prevede al comma 1. "Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107" (Allegato 1);

La Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. 28552 del 5 ottobre 2021 ha chiesto al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di sensibilizzare i Comandi periferici affinché le Compagnie di navigazione proseguano il pagamento della tassa di ancoraggio sino all'esito della decisione della Commissione Europea sulla compatibilità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato;

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota M_INF.VPTM.32847 del 9/11/2021 ha trasmesso proprio Decreto Direttoriale n. 431 del 29/10/2021, emanato ai sensi dell'art. 73 quater, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 22.11.2021 n. 2929, recante termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al Fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (Allegato 2).

Con Decreto direttoriale n. 525 del 29 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 26.01.2022 al n. 153, trasmesso con nota M_INF.VPTM.2685.28-01-2022, è disposto l'impegno contabile di spesa di € 1.846.408,23 in favore delle Autorità di sistema portuale (Allegato 3).

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 73 quater D.L. nr. 73/2021 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

La Commissione Europea, con Decisione adottata in data 04/04/2022, ha approvato il regime italiano a sostegno del settore del Trasporto marittimo e costiero di passeggeri in linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di stato (numero aiuto SA.102013).

La misura è stata ritenuta *"necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato Membro"*.

Secondo quanto deciso dalla Commissione Europea, con il citato atto la dotazione di bilancio dell'Aiuto, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ammonta a € 2.200.000,00 e *"se l'importo complessivo delle tasse portuali pagate sarà superiore alla dotazione complessiva del regime, le autorità italiane distribuiranno i fondi ai beneficiari ammissibili in maniera proporzionale"*.

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate a questa Autorità per entrambi i Porti di competenza (Porto di Genova e Porto di Savona Vado) ammontano ad € 560.936,79. Tale importo è stato assegnato sulla base dei dati comunicati al Ministero vigilante dal Comando del Corpo delle Capitanerie di porto con nota nr. 37815 del 15/12/2021 circa la tassa di ancoraggio versata nel periodo 24/07/2021 - 30/11/2021 e preventivata alla data del 31/12/2021.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, quale soggetto erogatore del contributo per i Porti di competenza, individua nel seguito termini e modalità per la presentazione delle domande.

Modalità di presentazione delle istanze

1. Potranno presentare istanza di rimborso gli operatori economici:

- del Settore delle navi da crociera;
- che abbiano provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa all'attracco nel periodo 24/07/2021 - 31/12/2021 nei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

2. Requisito essenziale è che il tributo sia stato effettivamente versato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Tale circostanza sarà verificata con la competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. La domanda di accesso al contributo dovrà essere corredata da idonea documentazione:

- copia conforme digitalmente firmata dal rappresentante legale o da soggetto titolato delle "Bollette di riscossione delle tasse d'ancoraggio e diritti marittimi" a titolo giustificativo del rimborso o copia conforme all'originale accompagnata da documento di riconoscimento;
- attestazione che i tributi oggetto della richiesta di rimborso siano relativi all'attracco nel periodo 24/07/2021 - 31/12/2021 (art. 73 quater Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021);
- attestazione che i tributi siano stati effettivamente corrisposti a questa Autorità di Sistema per il tramite della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- indicazione del beneficiario del rimborso e relativi riferimenti bancari.

L'istanza dovrà essere trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, **entro e non oltre il 15/10/2022**, con le seguenti modalità:

- PEC all'indirizzo: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com;

- Raccomandata A/R indirizzata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, via della Mercanzia, 2 - 16124 - Genova indicante la seguente attestazione: "Istanza di rimborso ex Art. 73 quater Decreto Legge 73/2021 convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106".

L'Ente provvederà alle necessarie verifiche sulla documentazione trasmessa ricorrendo ad apposite istanze presso le competenti Capitanerie di Porto e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al termine dell'istruttoria verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i. l'elenco delle domande ritenute ammissibili e l'ammontare del contributo riconosciuto. L'Ente rimborserà ai sensi dell'art. 73 quater del D.L. n. 73/2021 in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo assegnato con Decreto Direttoriale del MIMS n. 525 del 29 dicembre 2021.

Ai fini del supporto tecnico per la compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi all'ufficio preposto "Programmazione Risorse":

Dott.ssa Erika Tedde: tel. 010 241 2320; e-mail: erika.tedde@portsofgenoa.com

Dott.ssa Roberta Pioli: tel. 010 241 2114; e-mail: roberta.pioli@portsofgenoa.com

Allegati:

- Allegato n. 1 Articolo 73 quater del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- Allegato n. 2 Decreto Direttoriale MIMS n. 431 del 29 ottobre 2021;
- Allegato n. 3 Decreto Direttoriale MIMS n. 525 del 29 dicembre 2021;
- Allegato n. 4 Modello istanza rimborso tassa ancoraggio periodo di attracco 24/07/2021 - 31/12/2021